



COMUNE DI BUSSETO

ASSESSORATO ALLA P. ISTRUZIONE



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/9/2017
In vigore dall'anno scolastico 2017/2018

Articolo 1 -Finalità e criteri generali

1. Il Servizio comunale di Trasporto scolastico viene organizzato conformemente al D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 11 marzo 1997 n. 23.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico da parte degli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie e alla scuola primaria e secondaria di 1° grado statali presenti sul territorio comunale.
3. Le norme del presente Regolamento si applicano al servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta programmati alle sedi delle suddette istituzioni scolastiche.
4. Il servizio è assicurato dal Comune per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola, anche mediante affidamento a ditte esterne, salvaguardando i seguenti principi:
 - conformità alle normative vigenti in materia;
 - programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani;
 - armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
 - economicità, efficacia ed efficienza;
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrono situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario.

Articolo 2 - Destinatari

Il Servizio di Trasporto Scolastico è rivolto all'utenza di cui al precedente art. 1 comma 2.

Il servizio viene erogato ai cittadini residenti sul territorio comunale e, in caso di stranieri, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità.

Gli alunni dovranno risiedere nel Comune di Busseto e ad una distanza non inferiore ai 1.000 metri in linea d'aria dalla scuola.

Potranno essere ammessi al servizio anche residenti ad una distanza inferiore a 1.000 metri, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti oltre i 1.000 metri.

In riferimento alle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione Comunale di norma entro il mese di luglio, sulla base delle richieste pervenute, si riserva di stimare la copertura dei costi e di valutare l'effettiva erogazione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle citate scuole.

Articolo 4 - Calendario e orari

Il Servizio viene svolto di norma da lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano, in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche. Il Servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni non è previsto.

Il normale Servizio di Trasporto Scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.

Articolo 5 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico

Il Comune di Busseto o il gestore del servizio, di concerto con il Comune di Busseto, predisponde ogni anno entro il 31 luglio il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario del funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

Nell'accettazione delle domande sarà data precedenza agli alunni che risiedono a maggior distanza dalla scuola. Il Piano potrà essere successivamente modificato nei casi in cui si rivelì la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento. Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o

comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.

Articolo 6 - Modalità organizzative

I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.

Articolo 7 - Accompagnamento

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto prioritariamente per i bambini della scuola per l'infanzia. Il Comune di Busseto provvederà all'organizzazione del servizio.

Sarà previsto per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, a discrezione del Comune, qualora risulti necessario.

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.

In base all'Accordo Provinciale per il coordinamento dei servizi di cui alla L. 104/92, il Comune *organizza i servizi di trasporto necessari all'accesso e alla frequenza dell'alunno* (certificato ai sensi della L.104/92), *nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio*.

Articolo 8 - Sicurezza e responsabilità

Il Piano di cui al precedente articolo 5 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei punti di salita e di discesa degli alunni.

Il Comune di Busseto o il gestore del servizio è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus–casa e scuolabus–scuola non potrà costituire onere a suo carico.

La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; parimenti il Comune di Busseto dovrà provvedere nel tratto compreso tra il punto di salita e di discesa e l'entrata/uscita nella/dalla struttura scolastica utilizzando ogni possibile intervento per la maggiore sicurezza degli alunni prevedendo le fermate nelle immediate vicinanze dell'ingresso.

Qualora la famiglia di un alunno frequentante la scuola per l'infanzia non si presentasse all'orario convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista provvederà ad avvertire il Comando di Polizia Locale e a riconsegnare il bambino alla scuola di provenienza.

Articolo 9 - Responsabilità degli utenti

1. I genitori, o gli esercenti la potestà, o chi ha il minore in affido famigliare, o chi ne fa le veci, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo di iscrizione al servizio, procedono, alternativamente, a:

- garantire la presenza di un apposito incaricato;
- comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione – possibilità limitata agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado.

2. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc...), dovrà essere comunicato preventivamente dalle famiglie ai competenti uffici comunali o al gestore del servizio; l'Amministrazione comunale o il gestore del servizio declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

Articolo 10 - Iscrizioni

Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, indirizzata all'Ufficio Scuola del Comune entro il 15 giugno di ogni anno.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi e/o pregiudizio all'organizzazione del servizio. La data di presentazione costituirà titolo preferenziale.

Articolo 11 - Comunicazioni con le Famiglie

Nei rapporti con le famiglie il Comune di Busseto e il gestore del servizio si impegnano ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.

Il Comune di Busseto o il gestore del servizio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti, che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.

La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, al Comune di Busseto o al gestore del servizio che provvederà alla cancellazione dell'utente. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, al Comune di Busseto o al gestore del servizio che provvederà all'aggiornamento.

Articolo 12 - Modalità di fruizione del Servizio

L'utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico si configura per gli alunni come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Nello spirito del precedente comma 1, il Comune di Busseto o il gestore del servizio di concerto con il Comune di Busseto, potrà organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento.

Art. 13 - Cause di sospensione del servizio

1. L'utilizzo del servizio di trasporto rappresenta in momento educativo attraverso il corretto e rispettoso utilizzo di un bene della comunità e l'osservanza delle regole che tale uso comporta.

2. Gli alunni sono quindi tenuti ad un comportamento educato e corretto, che non arrechi disturbo al conducente o ad altro personale e che non metta in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri, mostrando altresì rispetto per le raccomandazioni impartite dal personale operante sul mezzo.

3. Agli alunni è fatto divieto di :

- viaggiare in piedi o spostarsi dal proprio posto durante il tragitto;
- occupare più posti anziché uno solo, ad esempio con lo zaino;
- danneggiare o sporcare i sedili e i finestrini;
- sporgersi dal finestrino ne' tantomeno gettare oggetti fuori dal finestrino;
- abbandonare rifiuti organici e inorganici sullo scuolabus;
- urlare, usare un linguaggio volgare o assumere comportamenti aggressivi.

L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del Servizio.

Qualora gli alunni non si mostrino rispettosi di tali regole, l'Ufficio scuola, su segnalazione dell'autista, potrà disporre la sospensione per 5 giorni dall'utilizzo del servizio ovvero, in caso di reiterato comportamento scorretto degli alunni già

ammoniti, la sospensione definitiva.

4. In ogni caso le famiglie saranno contattate preventivamente per giungere, ove possibile, ad un miglioramento della situazione; le sanzioni sopra descritte saranno comunicate per conoscenza anche al Dirigente Scolastico competente.

Articolo 14 - Sanzioni

La famiglia sarà chiamata a rimborsare i danni causati dal comportamento scorretto dell'alunno. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Articolo 15 - Tariffe

Il Comune di Busseto definirà ogni anno l'importo delle tariffe da applicare al servizio di trasporto scolastico.

La Giunta Comunale è l'organo individuato per l'approvazione dell'importo delle tariffe siano esse definite dal Comune di Busseto che proposte dal gestore del servizio.

Articolo 16 - Dati personali

Il Settore Politiche Educative del Comune di Busseto utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico.

Per i suddetti fini i dati verranno anche trasmessi alla ditta appaltatrice del Servizio di Trasporto Scolastico ai sensi dell'art. 73 – primo comma – lettera a) – del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Ai genitori in fase di istanza del servizio di Trasporto Scolastico verrà fornita l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Articolo 17 - Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente Regolamento sarà competenza esclusiva del Foro di Parma.

Articolo 18 - Decorrenza – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.